

La voce dei colleghi

Avv. Andrea Antolini

LE ARMI - LA CACCIA UNA NORMATIVA PER TANTI COMPLICATA E DIFFICILE, UN FALSO PROBLEMA.

Ringrazio i colleghi che avranno la pazienza di leggere questo mio breve intervento.

Mi occupo professionalmente da alcuni anni del diritto delle Armi e della normativa venatoria nelle aule di giustizia ed anche per passione personale.

Quando si affronta il problema delle armi in generale vi è già un pregiudizio concettuale sulla materia che trova gli interlocutori processuali spesso in una posizione rigida e preordinata.

Ho avuto la fortuna professionale di scrivere un libro e collaborare con il dott. Edoardo Mori alla stesura dello stesso e beneficiare della sua "lucidità" giuridica nel centrare le diverse problematiche relative alla disciplina delle armi e venatoria.

Segnalo ai colleghi il sito del dr. Edoardo Mori www.earmi.it ed il mio sito www.studiodilegaleantolini.it dove si potrà scaricare gratuitamente il testo "La Caccia" volume edito da LibriProfessionali.it contenente la normativa sulla Caccia, le Leggi, la Giurisprudenza commentata con appunti di diritto delle armi e di balistica venatoria.

Quando si parla di caccia, la legge fondamentale di riferimento è la L. 157/92 ed essa è stata frutto di un compromesso politico sulle diverse fattispecie ordinarie e quindi carente dal punto di vista giuridico su problematiche applicative.

La legge è stata interpretata dalla giurisprudenza nel corso degli anni arrivando ad una normativa formatasi e modificatasi nelle aule dei Tribunali. Tale sviluppo come si può capire, è frutto quindi di un'evoluzione con punto di partenza le sentenze che hanno per oggetto violazioni e quindi si è formato un diritto che sostanzialmente è originato da situazioni negative.

Questa evoluzione nel corso degli anni ha portato a dei problemi interpretativi e soprattutto ad una non conoscenza della normativa che purtroppo, come tutte le non conoscenze, porta gravi danni per il cittadino.

L'approccio corretto del giurista e soprattutto dell'avvocato dovrà essere indirizzato, sia nella normativa venatoria che nella normativa delle armi, ad un ritorno alle norme di legge con uno sforzo interpretativo delle stesse per poter trovare la corretta soluzione ai casi specifici.

Nella legislazione venatoria e in materia di armi un ruolo importante dovrà giocare l'avvocato che dovrà acquisire nozioni di balistica, tecnica venatoria ed avere anche una conoscenza pratica delle dinamiche ambientali e delle armi.

Questo elevato grado di conoscenza del professionista andrà a colmare le lacune di base della normativa e soprattutto ad escludere (quando possibile) la rilevanza penale di talune condotte, prospettate invece come tali dagli organi inquirenti.

In tal senso evidenzio alcune applicazioni pratiche con sentenze di riferimento del Tribunale di Trento.

In tema di "diritto penale delle armi" ed in particolare nell'ambito relativo alla denuncia e custodia delle stesse, la nuova normativa – ossia il d.lgs. 204/2010 che ha modificato una delle leggi fondamentali in materia ossia la L. 110/1975 – dispone che chi è in possesso di armi o loro parti essenziali deve denunciare entro 72 ore dalla ricezione all'Autorità di Pubblica Sicurezza l'acquisto e il luogo di detenzione. Il mancato rispetto di tale termine comporta la contestazione di una contravvenzione con pena accessoria della confisca dell'arma. In riferimento a questa normativa evidenzio una recente pronuncia del GIP di Trento di data febbraio 2016 che ha archiviato un procedimento penale ove veniva contestato agli indagati in sede di un controllo di Polizia la violazione dell'art. 3 del Decr. L.vo 204/2010 che ha modificato il limite temporale previsto dall'art. 38 del T.U.L.P.S.. In sede di controllo amministrativo da parte delle Forze dell'Ordine non sono state trovate le armi nella residenza dove le stesse erano state comunicate che venivano detenute ma da accertamenti è stato riscontrato che la movimentazione delle stesse era oggetto di comodato avvenuto due giorni prima della verifica di accertamento e quindi nel rispetto delle 72 ore ritenendo quindi infondata la notizia di reato inoltrata all'Autorità Giudiziaria.

In materia di legislazione venatoria e sanzioni penali ad essa correlate segnalo la sentenza del Tribunale di Trento – sent. 23.05.2014, n. 534 (art. 30 lett. g) e h) L. 157/1992; artt. 17, 28, 46 L.P. 24/1991, artt. 129 e 530 c.p.p.).

Nel caso in esame, all'imputato veniva notificato decreto penale di condanna per il reato previsto e punito dall'art. 30 lett. g) della legge nazionale sull'esercizio dell'attività venatoria (L. 157/1992) per aver abbattuto due esemplari di capriolo (nella specie un maschio adulto ed un piccolo) nonostante il piano di abbattimento di tale selvatico nella riserva di appartenenza del cacciatore fosse già completato.

Detto decreto penale veniva tempestivamente opposto, innanzitutto perché il reato contestato non era corretto: la lettera g) dell'art. 30 L. Caccia punisce chi abbatte specie protette appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, mentre il capriolo non può certamente farsi rientrare in tale ambito, trattandosi di specie cacciabile nel rispetto dei piani di abbattimento; il reato astrattamente ipotizzabile, pertanto, era semmai quello contemplato dalla successiva lettera h) L. cit., ossia l'abbattimento di specie nei cui confronti la caccia non è consentita.

Ciò precisato la difesa dell'imputato ha rilevato che, nonostante nella riserva di appartenenza del cacciatore tratto a giudizio la caccia al capriolo fosse chiusa, nel distretto faunistico di cui faceva parte tale riserva, il contingente previsto non era ancora stato raggiunto.

L'art. 28 della legge provinciale trentina sulla caccia (L.P. 24/1991), in particolare, prevede che l'Ente Gestore demandato alla predisposizione dei programmi di prelievo – ossia l'Associazione Cacciatori Trentini – stabilisce il numero di capi (con riferimento alle specie sottoposte a programmazione di prelievo) da abbattere nei singoli distretti di caccia, definiti dalla legge "ambiti territoriali omogenei", mentre poi con regolamento interno emanato ai sensi dell'art. 17 della L.P.

La voce dei colleghi

24/91 vengono assegnati i capi di ciascun distretto alle singole riserve di caccia.

Ciò che rileva dal punto di vista della violazione della norma punita con sanzione penale è che vi sia abbattimento di capi in esubero rispetto a quelli assegnati nell'intero distretto, mentre il semplice "sforamento" del contingente assegnato alla singola riserva costituisce solamente violazione del regolamento interno emanato dall'Ente Gestore, punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 46 lett. o) L.P. 24/1991.

Il Tribunale di Trento, quindi, sulla base di tali considerazioni ha mandato assolto l'imputato con ampia formula perché il fatto non costituisce reato.

Dai precedenti sopra riportati si potrà vedere che al di là delle contestazioni dell'Autorità Giudiziaria il professionista che tratta tali problematiche dovrà approfondire conoscenze specifiche e multidisciplinari, al di là ed al di fuori di ciò che viene dettato nei testi legislativi di riferimento, talvolta poco conosciute dagli operatori del diritto.

Concludo questo mio breve intervento nella speranza di aver stimolato i colleghi ad un approfondimento di una materia e di problematiche giuridicamente interessanti.

